

# RATIO QUOTIDIANO

Quotidiano di informazione economica e fiscale

**Sistema RATIO**  
Centro Studi Castelli Srl

10 maggio 2021 - Aggiornato alle 18:29

- [ARCHIVIO](#)
- [REDAZIONE E AUTORI](#)
- [ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER](#)
- [ABBONATI](#)



**DIRITTO** 07/05/2021

## Non sono dovuti gli interessi prima della dichiarazione di successione



[Luigi Aloisio](#)

*L'art. 48 D.Lgs. 31.10.1990, n. 346, il quale pone in capo ai terzi il divieto di pagare le somme agli eredi prima della dichiarazione di successione, prevede un'ipotesi di inesigibilità legale del relativo credito.*

La questione su cui si è espressa la Corte di Cassazione civile, sez. I, 13.04.2021, n. 9670, può così riassumersi: se, **in ipotesi di divieto** per la banca, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 346/1990, di corrispondere agli eredi il controvalore di valori mobiliari compravenduti, appartenenti al dante causa, già titolare di un contratto di deposito, custodia e amministrazione titoli, **siano dovuti dall'intermediario bancario gli interessi agli eredi aventi causa**, per tutto il tempo in cui vi era sospensione dell'obbligo di pagare detto controvalore in ragione della norma menzionata, con conseguente condotta qualificabile come inadempimento, ove il pagamento non sia

avvenuto.

**La Cassazione ha dato risposta negativa.**

Il punto nodale della decisione risiede nella disciplina imperativa dettata dall'**art. 4, c. 4 D.Lgs. 346/1990** (T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), il quale dispone che **i debitori del *de cuius* non possono pagare le somme dovute agli eredi, se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione o integrativa, con l'indicazione del relativo credito**. La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa a carico della banca, dal 100% al 200% dell'imposta dovuta, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 346/1990. Ove, quindi, il venir meno del titolare del rapporto contrattuale di deposito titoli in amministrazione e custodia con la banca comporti un trasferimento per causa di morte del diritto alla corresponsione delle somme, è precluso all'istituto di credito di pagare, prima di avere avuto **la prova dell'adempimento fiscale**.

La *ratio* è quella di operare una **coazione dell'obbligo fiscale** posto a carico degli eredi, impedendo alla banca di dare seguito alle loro richieste, ove non sia stata fornita la prova del previo adempimento degli obblighi fiscali in questione: ciò, al fine di non pregiudicare la posizione dell'Amministrazione Finanziaria. In tal modo, il legislatore ha frapposto un **impedimento *ex lege* a pagare**: si tratta del divieto di esecuzione della prestazione, fino a che l'evento richiesto dalla legge (la previa presentazione della denuncia di successione) non sia sopraggiunto. Pertanto, la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi rende il credito al pagamento dell'importo dovuto inesigibile: la banca debitrice, perciò, può legittimamente (perché deve) negare il pagamento del controvalore dei titoli, senza che controparte possa ritenersi titolare del diritto agli interessi corrispettivi o alla refusione di un danno risarcibile.

La **temporanea inesigibilità del credito** sul controvalore dei titoli incide sulla debenza degli interessi, perché il divieto di pagamento disposto *ex lege* impedisce all'erede del depositante di richiedere fondatamente nell'immediato alla banca depositaria la restituzione delle somme, e a questa di pagare; **gli interessi non sono dovuti *in iure***, in quanto l'intermediario, adempiendo a una norma fiscale cogente, adegua il suo comportamento a legge: onde l'ordinamento sarebbe in contraddizione con sé medesimo ove, da un lato, imponesse di non pagare, e dall'altro lato, sancisse il carico degli interessi.